

Oggetto: Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 giugno 2024 nel territorio dei comuni di Balme, di Banchette, di Bardonecchia, di Busano, di Cafasse, di Cantoira, di Canischio, di Ceresole Reale, di Chialamberto, di Coassolo Torinese, di Corio, di Cuorné, di Fiorano Canavese, di Forno Canavese, di Groscavallo, di Ingria, di Lemie, di Levone, di Locana, di Noasca, di Oulx, di Pessinetto, di Prascorsano, di Pratiglione, di Pertusio, di Ribordone, di Rivara, di Ronco Canavese, di Salassa, di Salerano Canavese, di Samone, di San Colombano Belmonte, di San Giorgio Canavese, di San Ponso, di Sparone, di Traves, di Usseglio, di Val di Chy, di Valperga, di Valprato Soana, di Vidracco, di Viù e di Vistrorio, della Città Metropolitana di Torino, dei comuni di Antrona Schieranco, di Bannio Anzino, di Calasca Castiglione, di Ceppo Morelli, di Cossogno, di Intragna, di Macugnaga, di Omegna, di Premeno, di San Bernardino Verbano, di Stresa, di Trasquera, di Vanzone con San Carlo, di Varzo, di Villadossola, della provincia del Verbano-Cusio-Ossola e dei comuni di Alagna Valsesia, di Alto Sermenza, di Campertogno, di Carcoforo, di Fobello, di Mollia, di Pila, di Piode, di Rassa, di Rimella, Scopa, della provincia di Vercelli. Approvazione del primo stralcio del Piano degli interventi e delle linee operative per la rendicontazione degli interventi.

### **Il Presidente della Giunta regionale**

Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 giugno 2024  
(Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1096 del 21.08.2024)

vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2024 con la quale è stato dichiarato per i comuni sopra citati lo stato di emergenza della durata di 12 mesi a partire dal provvedimento medesimo e sono state stanziare risorse del Fondo delle emergenze nazionali pari a € 17.120.000,00 per l'attuazione dei primi interventi;

visto l'articolo 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 1096 del 21 agosto 2024 che nomina il Presidente della Regione Piemonte Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza;

visto l'articolo 1, comma 2, della O.C.D.P.C. n. 1096/2024, il quale dispone che per l'espletamento e l'attuazione degli interventi previsti al comma 1 il Commissario delegato può individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

visto l'articolo 1, comma 3, dell'O.C.D.P.C. n. 1096/2024, il quale dispone che nel limite delle risorse finanziarie il Commissario delegato predisponga un Piano degli interventi appartenenti alle seguenti categorie individuate dall'articolo 25 del D.Lgs. n° 1 del 2 gennaio 2018:

- a) organizzazione e effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;
- b) ripristino, anche con procedure di somma urgenza, della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture nonché alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea;

visto l'articolo 3 dell'O.C.D.P.C. n. 1096/2024, il quale prevede che i soggetti attuatori possano provvedere con l'attuazione degli interventi, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in deroga a specifiche disposizioni normative;

dato atto che:

- l'ordinanza commissariale n. 1/A18.000/1096 del 29 agosto 2024 prevede all'articolo 6 la suddivisione degli interventi che interferiscono con i corsi d'acqua in due gruppi: per gli interventi di regimazione per il ripristino delle sezioni di deflusso dei corsi d'acqua (movimentazione e asportazione materiale litoide e materiale legnoso) o ripristino di manufatti danneggiati preesistenti si possono applicare le deroghe agli artt. 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 del RD 25 luglio 1904, n. 523; nel caso di interventi che prevedono la realizzazione di nuove opere idrauliche o nuove conformazioni dell'alveo rispetto alla situazione antecedente all'evento alluvionale, situazioni queste ultime che incidono sempre sulla dinamica fluviale dei tratti di monte e di valle, il soggetto attuatore deve acquisire un'autorizzazione idraulica preventiva o in corso d'opera.

- l'ordinanza commissariale n. 2/A18.000/1096 del 25.09.2024 individua i Settori delle Direzioni regionali che supportano il Commissario delegato per le attività connesse con l'attuazione del piano degli interventi.

Richiamato che il censimento e l'accertamento dei danni di opere pubbliche segue i criteri riportati nella circolare esplicativa n° 3279 del 25 luglio 1978 della legge regionale n° 38/1978 e nella D.G.R. n° 78-22992 del 3 novembre 1997;

Dato atto che la Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, di cui si è avvalso il Commissario delegato:

- è addivenuta all'individuazione dei danni ed alla definizione degli interventi secondo il seguente ordine di priorità:

- ◆ difesa da frane di crollo e caduta di massi o porzioni di terreno su luoghi abitati, su luoghi di transito, su zone di deflusso delle acque;
- ◆ ripristino di opere igieniche danneggiate, con precedenza ai casi di interruzione totale del servizio e della funzionalità delle infrastrutture;
- ◆ opere di difesa idraulica e di regimazione dei corsi d'acqua;
- ◆ ripristino di edilizia comunale danneggiata al fine di permettere lo svolgimento delle attività fondamentali;
- ◆ ripristino di viabilità con precedenza ai casi di interruzione totale del transito senza viabilità alternativa;

con riferimento ai quali lo specifico accertamento dei danni delle opere pubbliche danneggiate è stato effettuato dai seguenti soggetti:

- ◆ Settori Tecnici regionali Biella e Vercelli, Novara e Verbania e della Città Metropolitana di Torino, della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica per le infrastrutture e le strutture di competenza comunale e per i corsi d'acqua di competenza regionale;
- ◆ Gestori dei Servizi idrici integrati Acqua Novara VCO spa, Idrablu spa e CORDAR Valsesia spa per gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione;
- ◆ Città Metropolitana di Torino, Provincia del Verbano-Cusio-Ossola e Provincia di Vercelli per la viabilità provinciale;

- ha elaborato la proposta di primo stralcio del Piano degli interventi di un importo di € 17.005.732,95, che comprende:

◆ € 19.792,41 di spese ascrivibili all'articolo 25, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 1/2018 sostenute dai Comuni per l'assistenza alla popolazione, l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 2 dell'O.C.D.P.C. n. 1096/2024 e le spese sostenute dai Gestori dei servizi idrici integrati per il rifornimento di acqua potabile con autobotti;

◆ € 16.985.940,54 di interventi ascrivibili all'articolo 25, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 1/2018 eseguiti dai Comuni, Province, Gestori dei servizi idrici integrati, soggetti attuatori degli interventi avviati con ordinanza sindacale o verbale di somma urgenza o improcastinabili per gli effetti della pubblica e privata incolumità, ricadenti nell'ordine di priorità sopra riportato;

- sostituisce la modalità di trasmissione delle rendicontazioni effettuata tramite posta elettronica certificata che prevede che il Soggetto attuatore si scarichi dal sito internet il modello corretto e allegghi la documentazione amministrativo-contabile elencata nel modello medesimo, con un percorso guidato e semplificato di caricamento dati e documenti sulla piattaforma Moon;

Preso atto che:

- la Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino prevede modalità di rendicontazione differenti per gli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, lettera a) e lettera b), del D.Lgs. n. 1/2018;

- il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, Ufficio XII del MEF ha autorizzato l'apertura presso la Tesoreria dello Stato di Torino della contabilità speciale n° 6460 intestata a "COMDEL O 1096-24 ZN PIE" e il Dipartimento della Protezione Civile ha accreditato la somma di € 17.005.732,95 sull'applicativo GEOCOS;

- la dichiarazione di stato di emergenza del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2024 prevede che la messa in pristino del territorio debba essere realizzata in tempi compatibili con lo stato di emergenza e la rendicontazione degli interventi avvenga entro i termini di vigenza della contabilità speciale;

dato atto, inoltre, che la suddetta proposta di primo stralcio del Piano degli interventi è stata sottoposta, con nota del Commissario delegato n. 42601 del 27 settembre 2024, all'approvazione al Capo del Dipartimento della protezione civile così come stabilito all'articolo 1, comma 3, dell'Ordinanza n. 1096/2024;

preso atto della nota n° P-UIV-ASE/52530 del 15 ottobre 2024 del Capo del Dipartimento della protezione civile che approva il primo stralcio del piano degli interventi, a meno degli interventi codice TO\_A18\_1096\_24\_011, VB\_A18\_1096\_24\_009 e gli interventi aventi come soggetto attuatore le società di gestione del Servizio Idrico Integrato, per un importo complessivo di € 13.689.425,50, che comprende n. 74 interventi ex lettera b) del comma 2 dell'articolo 25 del Dlgs n. 1/2018 per € 13.669.633,09 e n. 4 interventi ex lettera a) del comma 2 dell'articolo 25 del Dlgs n. 1/2018 per € 19.792,41;

ritenuto di:

- approvare il primo stralcio del Piano degli interventi ascrivibili all'articolo 25, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 1/2018 effettuati dai soggetti attuatori individuati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, di importo pari a € 13.689.425,50, così come approvato dal Dipartimento della Protezione Civile;

- individuare quali sono gli interventi che necessitano di autorizzazione idraulica ai sensi del RD 25 luglio 1904, n. 523;
- rinviare a successiva ordinanza commissariale l'approvazione dell'elenco degli interventi ascrivibili all'articolo 25, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 1/2018;
- individuare le modalità di rendicontazione degli interventi;
- individuare le disposizioni riguardanti gli atti amministrativo-contabili da presentare per la rendicontazione, secondo le prassi attivate con la Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino;
- adottare per la trasmissione delle rendicontazioni un percorso guidato e semplificato di compilazione dati e caricamento documenti amministrativo-contabili sulla piattaforma Moon;
- stabilire quale scadenza temporale per la presentazione della rendicontazione il 10 ottobre 2025;

## DISPONE

### Articolo 1

È approvato il primo stralcio del piano degli interventi ascrivibili all'articolo 25, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 1/2018 di importo di € 13.689.425,50 contenuto nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel rispetto della nota prot. n° P-UIV-ASE/52530 del 15 ottobre 2024 del Capo del Dipartimento della protezione civile.

### Articolo 2

a) I soggetti attuatori sono individuati nei Sindaci dei Comuni, nel Sindaco della Città Metropolitana di Torino, nei Presidenti delle Province, nei Direttori delle società di Gestione dei Servizi Idrici Integrati beneficiari dei finanziamenti secondo quanto indicato nell'elenco dell'allegato A.

b) I soggetti attuatori approvano direttamente i progetti e provvedono all'esecuzione dei lavori.

### Articolo 3

a) I contributi sono erogati ai soggetti attuatori individuati all'articolo 2 previo resoconto delle spese sostenute sulla piattaforma Moon.

b) L'erogazione dei contributi avviene su istanza del soggetto attuatore, in deroga alla L.R. n° 18/1984, in un'unica soluzione a saldo delle spese sostenute ovvero in due fasi: acconto del 50% del finanziamento a verbale di somma urgenza o atto equipollente e saldo fino al 50% del finanziamento a presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute.

c) Per gli interventi di importo superiore o pari a € 200.000 possono essere previste fino a quattro fasi di erogazione, I° acconto (pari al 10% del finanziamento), II° acconto (pari al 40% del finanziamento), III° acconto (pari al 20% del finanziamento) e saldo (ulteriore quota fino al 30% del finanziamento).

### Articolo 4

Sono approvate le linee operative per la rendicontazione degli interventi, comprensive delle modalità di presentazione della documentazione per la richiesta di erogazione dei fondi, dell'elenco della documentazione necessaria per la rendicontazione, delle procedure di predisposizione degli atti di pagamento, di controllo e di conservazione documentale, così come esplicitate nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

## Articolo 5

- a) Per le opere realizzate senza progettazione a seguito di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti o verbali di somma urgenza ai sensi dell'articolo 140 del Dlgs n. 36/2023, è riconosciuto per le spese generali e tecniche un contributo forfettario massimo del 8% oneri previdenziali e fiscali inclusi, sull'importo del contributo concesso.
- b) Per gli altri interventi realizzati sulla base di una progettazione, è riconosciuto, quale contributo forfettario per le spese generali e tecniche, una percentuale massima del 18% dell'importo del contributo concesso oneri previdenziali e fiscali inclusi. Sulla parte di contributo concesso eccedente € 500.000,00, si applica l'aliquota del 15% oneri previdenziali e fiscali inclusi.
- c) Per spese generali e tecniche si intendono le spese relative alla progettazione, alla direzione lavori, al coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, alla validazione del progetto, al collaudo, agli oneri per pubblicità, i costi della stazione appaltante unica, il contributo ANAC, oltre altre eventuali consulenze specialistiche relative alla realizzazione dell'intervento e l'eventuale incentivo per funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 36/2023, esclusivamente per la parte di cui al comma 3, e in presenza di specifico regolamento.

## Articolo 6

- a) I soggetti attuatori possono in autonomia effettuare modifiche contrattuali ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs n. 36/2023 e modifiche contrattuali per la revisione prezzi ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs n. 36/2023, trasmettendo al Settore Infrastrutture e pronto intervento con la richiesta di saldo gli atti predisposti per la modifica contrattuale, per la realizzazione di opere a tutela della difesa del suolo e ambientale con nesso di causalità con l'eccezionale evento temporalesco 29-30 giugno 2024.
- b) Le spese di cui al precedente comma sono riconosciute dal Settore Infrastrutture e pronto intervento a condizione che prevedano opere di riduzione del rischio residuo, oppure opere che prevedano il riutilizzo di materiale litoide o terre e rocce da scavo ai sensi dell'ordinanza commissariale n°1/A18.000/1096 del 29.08.2024, fermo restando che, in ogni caso, dagli atti si deve ravvisare il nesso di causalità con l'evento temporalesco 29-30 giugno 2024.

## Articolo 7

- a) Il Settore Infrastrutture e pronto intervento autorizza, su istanza motivata dei soggetti attuatori e previa verifica tecnico-amministrativa circa l'ammissibilità della richiesta, anche consultando i Settori regionali competenti per territorio o materia, rimodulazioni, devoluzioni, specificazione dell'oggetto, rettifiche, accorpamenti o suddivisione degli interventi di cui all'Allegato A.
- b) Tali variazioni che non alterano la sostanza del Piano degli interventi verranno sottoposte al Dipartimento della Protezione Civile con la relazione di cui all'art. 10 dell'Ordinanza C.D.P.C. n° 1096/2024.

## Articolo 8

- a) Per gli interventi di cui all'Allegato A che riportano, ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza commissariale n. 1/A18.000/1096 del 29.08.2024, la dicitura "presentare il progetto al Settore Tecnico competente" nella colonna "*autorizzazione idraulica ai sensi del RD 25 luglio 1904, n.*

523" i Soggetti attuatori devono chiedere l'autorizzazione idraulica ai sensi del RD 25 luglio 1904, n. 523 al Settore Tecnico regionale competente per territorio.

b) Per gli interventi che ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza commissariale n. 1/A18.000/1096 del 29.08.2024 è possibile applicare le deroghe agli artt. 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 del RD 25 luglio 1904, n. 523, il soggetto attuatore deve richiamare e motivare nei propri atti gli articoli derogati.

#### Articolo 9

a) I soggetti attuatori sono tenuti a rendicontare gli interventi entro il 10.10.2025.

b) Qualora il soggetto attuatore non provveda, entro tale data, a richiedere, attraverso la piattaforma digitale Moon dedicata, l'erogazione del finanziamento assegnato, il Settore Infrastrutture e Pronto Intervento provvederà ad attivare un monitoraggio rafforzato sullo stato di esecuzione dell'intervento e, eventualmente, previa diffida ad adempiere, a revocare il finanziamento.

#### Articolo 10

a) I lavori di cui alla presente ordinanza possono essere realizzati applicando le procedure previste all'articolo 140 del DLgs n° 36/2023, nonché le deroghe elencate all'articolo 3 dell'Ordinanza C.D.P.C. n° 1096/2024. Gli atti adottati che prevedono l'utilizzo delle deroghe devono citare nelle premesse il riferimento alle deroghe utilizzate.

#### Articolo 11

a) La copertura finanziaria del piano degli interventi è assicurata dalle risorse del fondo nazionale delle emergenze disponibili sulla contabilità speciale n° 6460 intestata al Commissario delegato, Presidente della Regione Piemonte.

La presente Ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito internet della Regione Piemonte sulla sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs 14 marzo 2013, n° 33 s.m.i..

Il Vicario del Direttore

Silvia Riva

Firmato digitalmente

Il Commissario delegato

Alberto Cirio

Firmato digitalmente